**Allegato A**

**Cause di forza maggiore motivo di proroga dei termini per l’iscrizione annuale a ATC e CAC – art. 28, c. 7, l.r. 26/93.**

I termini per l’iscrizione ad ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia previsti dal comma 7 dell’art. 28 della l.r. 26/93 possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà dei cacciatori, ovvero cause di forza maggiore che non possono essere previste da questi soggetti, pur con la dovuta diligenza, e che comportano legittimo impedimento a rispettare le scadenze per le iscrizioni di cui sopra.

Si riconosce come causa di forza maggiore l’impossibilità ad adempiere alle attività necessarie ai fini dell’iscrizione da parte del cacciatore, per un lungo periodo (es. per malattie, incidenti, ecc.).

La documentazione probante è rappresentata dalla denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lunga degenza e che le malattie invalidanti non consentono lo spostamento della persona.

In caso di richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore, il cacciatore è tenuto ad inviare a Regione la documentazione probante entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e la mancata proroga dei termini.